RICORSI AMMINISTRATIVI

Art. 12

Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario

Il parere sul ricorso straordinario e' espresso dalla sezione o dalla commissione speciale, alla quale il ricorso e' assegnato. La sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, puo' rimettere il ricorso all'Adunanza generale. Prima dell'espressione del parere, il presidente del Consiglio di Stato puo' deferire all'Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza. Nei casi previsti nei due commi precedenti l'Adunanza generale esprime il parere su preavviso della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso e' assegnato.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1972, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ricorsi amministrativi
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
Capo	III — Ricorso straordinario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ricorsi-amministrativi/art-12-organo-competente-ad-esprimere-il-parere-sul-ricorso-straordinario

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it